

in tal senso. Il contraente deve presentare tale elenco o dichiarazione all'amministrazione aggiudicatrice al più tardi contestualmente alla fattura per il pagamento del saldo.

### **II.13.5. Prova della concessione di diritti preesistenti**

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve, in aggiunta all'elenco di cui alla clausola II.13.4, fornire la prova della proprietà o del diritto di utilizzo di tutti i *diritti preesistenti* elencati, a eccezione dei diritti di cui l'Unione ha la proprietà o che ha dato in licenza. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere tale prova anche dopo la fine del presente CQ.

Questa disposizione si applica anche ai diritti di immagine e alle registrazioni sonore.

Tale prova può riferirsi, tra l'altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni, grafici, suoni, musica, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how, strumenti di sviluppo informatico, funzioni, subfunzioni o altri programmi (la "tecnologia di base"), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d'arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.

La prova comprende, secondo il caso:

- (a) il nome e il numero della versione del software;
- (b) le generalità complete dell'opera e del suo autore, sviluppatore, *creatore*, traduttore, responsabile dell'immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore;
- (c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell'accordo che concede i pertinenti diritti al contraente ovvero un riferimento a tale licenza;
- (d) qualora parti dei *risultati* siano state create da *personale* del contraente, copia dell'accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al contraente;
- (e) il testo dell'eventuale dichiarazione di non responsabilità.

La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l'ha reso noto.

Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l'avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai *risultati* finali.

### **II.13.6. Citazione delle opere nel risultato**

Nel *risultato* il contraente deve indicare con precisione tutte le citazioni di opere esistenti. Il riferimento completo comprende, se del caso, quanto segue: il nome dell'autore, il titolo dell'opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l'indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l'origine.